

Linee guida per la protezione dei bambini, dei minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa cattolica in Slovenia

La Conferenza Episcopale Slovena (CES) già da molti anni si sta concretamente prendendo a cuore la protezione dei bambini, dei minori e delle persone vulnerabili dagli abusi e da ogni forma di violenza. Nel 2006 la CES adottò, nel corso della 28^a Assemblea ordinaria, le prime Linee guida per i casi di abuso sessuale di minori da parte di sacerdoti, religiosi o di altri operatori ecclesiali nella Chiesa in Slovenia. Durante la 78^a Assemblea straordinaria svoltasi il 10 marzo 2014 a Lubiana, si è proceduto ad una revisione e ad un aggiornamento del testo. Tenendo conto delle esperienze avute fino ad ora sul modo di trattare gli abusi sessuali, del lavoro del Gruppo di esperti per la protezione dei minori, operante presso la CES, e delle nuove e aggiornate norme della Santa Sede in questo campo, i vescovi sloveni stabiliscono che il presente documento vada a sostituire le Linee guida del 2014.

Le nuove Linee guida valgono per l'intero territorio della CES e concernono i chierici, le persone consacrate e i laici che svolgono ministeri ecclesiali.

*Il testo rinnovato delle Linee guida tiene presente i seguenti documenti: Conferenza Episcopale Slovena, Linee guida per i casi di abuso sessuale di minori da parte di sacerdoti o di altri operatori ecclesiali del 7 marzo 2006, in: *Sporočila slovenskih škofij* 4/2006 (Notiziario delle diocesi slovene), pp. 64–67; Congregazione per la Dottrina della Fede, *Guida alla comprensione delle procedure di base riguardo alle accuse di abusi sessuali* del 12 aprile 2010, in: *Sporočila slovenskih škofij* 5/2010, pp. 97–98; Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nella Lettera Apostolica Motu Proprio data Sacramentorum sanctitatis tutela e Norme sui delitti più gravi*, del 21 maggio 2010, in: *Sporočila slovenskih škofij*, 10/2010, allegato, pp. 1–8. Quest'ultimo documento stabilisce alcune modifiche e completa la Lettera Apostolica di Giovanni Paolo II *Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001; Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera Circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee Guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* del 3 maggio 2011, in: *Sporočila slovenskih škofij* 7/2011, pp. 142–144; Conferenza Episcopale Slovena, *Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, di membri di istituti di vita consacrata e altri operatori ecclesiali nella Chiesa in Slovenia* del 10 marzo 2014, in: *Sporočila slovenskih škofij* 8/2014, pp. 140-145. Le Linee guida aggiornate della CES tengono conto delle disposizioni dei rescritti del Santo Padre Francesco del 3 e 6 dicembre 2019 con cui si introducono alcune modifiche alle “Normae de Gravioribus delictis” e Sulla riservatezza della cause nonché del documento della Congregazione per la Dottrina della Fede del 16 luglio 2020 intitolato *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*.*

I. INTRODUZIONE

1. L'abuso sessuale è ogni atto non-verbale, verbale o fisico, attraverso cui, per libidine, si viola la dignità e si supera il limite di un'altra persona, di qualsiasi età o sesso. La violenza sessuale danneggia gravemente i bambini, i giovani nonché gli adulti vulnerabili e ferisce la loro dignità e la loro integrità. Tali atti sono commessi intenzionalmente, contro la volontà della vittima, senza il suo consenso oppure in modo manipolativo e sono pertanto definiti come una violenza, perché l'autore sfrutta il proprio potere, la propria influenza e il proprio status sociale, abusando della fiducia e del rispetto della vittima. Quando si tratta di violenza sessuale nei confronti dei bambini, il reato è molto più grave. I bambini non sono preparati al superamento dei limiti della loro dignità di persona, non li capiscono e a causa della loro posizione subordinata e dello sviluppo emotivo e fisico ancora incompiuto, non sono in grado di dare il loro consenso e quindi non ne sono mai responsabili. La gravità dell'abuso sessuale si misura considerando le conseguenze dell'atto compiuto. Quando parliamo di violenza sessuale, pensiamo in primo luogo allo stupro, che in realtà rappresenta solo una minima parte di tali tipi di violenza. La gran parte degli abusi è rappresentata da altri meccanismi prevari di dipendenza dai rapporti e di dimostrazione di forza su vittime intenzionalmente scelte.

2. Il motu proprio *Vos estis lux mundi* (VLM) del 2019 allarga la definizione dell'abuso sessuale, agevola la modalità di ricezione delle denunce di abusi, sancisce il dovere di segnalare gli abusi sessuali, rafforza la tutela di chi presenta la segnalazione, sottolinea la cura delle persone vittime di abusi sessuali e distingue la procedura applicabile al caso di segnalazione nei confronti di un vescovo. Tali disposizioni del motu proprio sono incorporate nelle presenti linee guida.

3. In conformità con le linee guida si definisce:

- “minore” ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni o per legge ad essa equiparata;
- “persona vulnerabile” è ogni persona in stato di malattia, di infermità fisica o psichica, o priva della libertà personale, che di fatto, anche se solo temporaneamente, ne limiti la possibilità di intendere e/o di volere o comunque di difendersi dall'attacco;
- la “pedopornografia” è una qualsiasi esibizione di una persona minorenni – a prescindere dal mezzo che viene usato – coinvolta in atti sessuali espliciti, reali o fittizi e una qualsiasi esibizione degli organi sessuali di persone minorenni con scopi che sono palesemente collegabili alla sessualità.

4. L'abuso sessuale dei bambini, dei giovani e delle persone vulnerabili avviene in tutti gli ambiti sociali e anche nella Chiesa. Nella sua missione la Chiesa incontra regolarmente i minori, dedicandosi alla loro educazione umana e spirituale e rivolgendo molta cura e attenzione alla loro formazione. La sua missione pertanto le impone un particolare dovere, di fare cioè tutto ciò che è in suo potere per la protezione dei bambini, dei giovani e degli adulti vulnerabili, in ambito preventivo e curativo.

5. La Chiesa è consapevole delle gravi conseguenze degli abusi sessuali, soprattutto se l'autore del reato è un chierico diocesano o un membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica. L'abuso sessuale provoca un danno fisico, spirituale, psichico, affettivo e materiale nella vittima e anche nella sua famiglia ed allo stesso tempo svaluta l'annuncio

cristiano e la credibilità della Chiesa, provocando conseguentemente un grave danno anche alla comunità ecclesiale. In caso di abuso sessuale nei confronti di bambini, di minori e di persone vulnerabili, la Chiesa ha in primo luogo l'obbligo di proteggere la vittima e di offrirle un aiuto adeguato e, allo stesso tempo, di avviare gli opportuni accertamenti e procedimenti penali (giuridici o giudiziari), collaborando in questo con le autorità dello Stato.

6. Scopo delle linee guida è quello di proteggere i minori e le persone vulnerabili nonché aiutare le vittime a trovare sostegno e riconciliazione. Per il trattamento dei reati di abuso sessuale su minori e adulti vulnerabili commessi da chierici diocesani o da membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, nella Chiesa in Slovenia è responsabile in primo luogo il Vescovo diocesano o, nel caso di un religioso, del Superiore Maggiore.

II. NOZIONE CANONISTICA DELL'ABUSO SESSUALE SU MINORI E ADULTI VULNERABILI

7. La Chiesa ha completato la nozione di abuso sessuale nei confronti di minori come delitto previsto dal can. 1395 § 2 del *Codice di Diritto Canonico* (CIC) attraverso il motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* (SST) del 2001 e del 2010, il motu proprio *Vos estis lux mundi* del 2019, insieme al rescritto del Santo Padre Francesco del 2019 con cui si promulga l'istruzione "*Sulla riservatezza delle cause*" e al rescritto del Santo Padre Francesco del 2019 con cui si introducono alcune modifiche alle "*Normae de Gravioribus delictis*". Il documento *VLM* parla, oltre che di "minori" anche di "persone vulnerabili". Secondo tali norme, commette il delitto di abuso sessuale il chierico che in qualsiasi modo abusa sessualmente di un bambino o di un giovane minorenni (con meno di diciotto anni di età), oppure che, tramite violenza, minacce o in modo pubblico, abusa sessualmente di un'altra persona di qualsiasi sesso od età. Nel primo caso, il procedimento penale è riservato alla *Congregazione per la Dottrina della Fede* (CDF), nel secondo caso, invece, il responsabile delle indagini preliminari e della prosecuzione del processo giudiziale è, di norma, il Vescovo diocesano oppure il Superiore Religioso.

8. Il *Motu proprio SST* definisce "*delictum cum minore*" ogni diretto o indiretto abuso sessuale fisico su minori, include però anche altre forme verbali e non verbali di violenza sessuale indiretta, come le allusioni agli atti sessuali, l'uso della pornografia e l'esibizionismo. Inoltre in questi delitti sono inclusi anche l'acquisizione, la detenzione o la distribuzione di materiale pornografico relativo a persone di età inferiore ai diciotto anni, che il chierico utilizza per sua libidine in qualsiasi modo e con qualsiasi strumento (cfr. *SST*, art. 6 § 1,2). La persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione viene in questo caso equiparata al minore (cfr. *SST*, art. 6 § 1,1).

9. Le *Linee guida* si applicano anche nei casi di denunce nei confronti di chierici o di membri degli istituti religiosi o delle società di vita apostolica che siano da ricondursi a delitti contro il sesto comandamento. Tali azioni consistono: nel sottomettere qualcuno con la forza, con le minacce o con l'abuso di potere a compiere o a subire atti sessuali; nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; nel creare, esibire, detenere o propagare materiale pedopornografico, inclusa la posta elettronica, come anche nell'acquisire o

persuadere minorenni o persone vulnerabili a collaborare in scene pornografiche. Altresì le *Linee guida* si applicano nei casi di chierici o membri di istituti religiosi o di società di vita apostolica che rappresentano casi di azioni o omissioni le quali hanno lo scopo di intromettersi nelle inchieste o di eludere le indagini civili e canoniche, amministrative o penali nei confronti di un determinato chierico o religioso in relazione ad un reato contro il sesto comandamento.

10. Secondo l'art. 7 del motu proprio *SST* l'azione criminale degli abusi sessuali si estingue per prescrizione in vent'anni a partire dal raggiungimento della maggiore età da parte della vittima. La *CDF* ha il diritto di derogare alla prescrizione per i singoli casi.

III. IL PROCEDIMENTO CANONICO

11. Tutte le fasi del procedimento canonico devono essere svolte nel rispetto della dignità della persona umana e della protezione della buona fama della presunta vittima, dell'accusato e di altre persone coinvolte (cfr. can. 1717 § 2 del CIC). Particolare attenzione è rivolta alla protezione della presunta vittima da ulteriori abusi e alla tutela degli altri membri della comunità. La Chiesa, in riferimento alle denunce di abusi sessuali, è obbligata a proteggere la fonte e la persona che fornisce tali informazioni.

12. Se il presunto abuso sessuale è collegato con un altro delitto commesso contro la dignità del Sacramento della Penitenza (cfr. Art. 4 *SST*), secondo la *Lettera circolare della CDF per aiutare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* del 3 maggio 2011, il denunciante ha il diritto di esigere che il suo nome non venga rivelato alla persona denunciata. Secondo il can. 1719 del CIC, la documentazione dell'intero procedimento deve essere conservata nell'archivio segreto della Curia.

13. Di una denuncia anonima si prende atto. Viene verificata nel caso in cui contenga sufficienti informazioni credibili, tali da giustificare un sospetto di abuso sessuale. Se il Vescovo diocesano o il Superiore Religioso o un loro delegato riceve un messaggio anonimo, si può avere, a seconda del caso, un colloquio con la persona a cui il messaggio si riferisce. Se la denuncia è solo orale, si comunica al denunciante che deve essere messa per iscritto.

La responsabilità del Vescovo diocesano o del Superiore Religioso

14. A norma della *Lettera circolare della CDF* del 3 maggio 2011 tra le responsabilità importanti del Vescovo diocesano o del Superiore Religioso per proteggere i bambini e i giovani, vi è l'obbligo di prendere adeguate misure nei casi di abuso sessuale su minori avvenuti nella propria diocesi o Congregazione religiosa. Eventuali organi consultivi per la vigilanza ed il discernimento nei singoli casi non possono sostituire il discernimento dell'Ordinario e la sua *potestas regiminis*.

15. Il Vescovo diocesano, a norma del can. 1717 § 1 del CIC è di norma responsabile delle indagini preliminari (*indagine praevia*) sugli abusi sessuali nei confronti di minori e di persone vulnerabili, commessi dai chierici della propria Diocesi o da membri di Congregazioni

religiose nominati con decreto in una determinata parrocchia della sua Diocesi (cfr. can. 1320 del CIC). Nel caso in cui il sospetto di un delitto di abuso sessuale su minori o su persone vulnerabili commesso da parte di chierici diocesani sia confermato, il Vescovo trasmette il caso alla *CDF*, che è competente per l'ulteriore proseguimento del trattamento e dell'indagine sugli abusi sessuali.

16. Negli altri casi concernenti i membri degli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, sono allo stesso modo responsabili di introdurre adeguate procedure di indagini i Superiori Maggiori, a cui si raccomanda, al fine di proteggere le presunte vittime e le potenziali nuove vittime, tutelando allo stesso tempo la comunità ecclesiale, di informare il Vescovo diocesano sui casi di denuncia di presunti abusi sessuali avvenuti nei loro Istituti religiosi, come anche sulle indagini preliminari e sulle procedure da loro avviate.

17. Chi denuncia un presunto caso di abuso sessuale, può sempre farlo, personalmente o tramite tutori, presentandolo al Vescovo diocesano, mentre nel caso in cui si tratti di una denuncia che riguardi i membri di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, ai loro Superiori Maggiori. La denuncia di un abuso può essere presentata anche da chiunque ne abbia notizia certa. Il *Gruppo di esperti per la protezione dei minori e di adulti vulnerabili* operante presso la *CES (Gruppo di esperti)* può aiutare il denunciante consigliando a chi indirizzare la denuncia. In caso di impedimento da parte della sede diocesana o in caso di sede diocesana vacante, la denuncia può essere presentata alla persona competente che in quel determinato periodo amministra la Diocesi, mentre per le congregazioni religiose la denuncia va presentata a colui che secondo gli statuti propri dell'Istituto o della Società è designato alla sua guida nel periodo di assenza del Superiore Maggiore. Immediatamente dopo aver ricevuto la denuncia o dopo aver ricevuto comunicazione di un presunto caso di abuso su minori o persone vulnerabili, il Vescovo diocesano o il Superiore Maggiore, seguendo quanto consigliato dal punto 55 del *Vademecum*, deve ricevere personalmente le vittime con il delegato incaricato, oppure tramite il delegato, ovvero entrare in contatto con la presunta vittima o con i suoi genitori o tutori. La presunta vittima oppure i suoi genitori o rappresentanti possono presentarsi al colloquio accompagnati da un'altra persona di cui hanno fiducia o da un difensore confermato dalla Chiesa (avvocato o procuratore).

18. Il Vescovo diocesano o il Superiore Maggiore, dopo aver ricevuto l'informazione su un presunto dubbio di abuso sessuale su minori o adulti vulnerabili, valuta quando e come informare l'accusato della denuncia, dandogli la possibilità di esprimersi in merito. In caso di non competenza per quanto riguarda il luogo o la materia, deve al più presto trasmettere la denuncia di abuso sessuale ricevuta all'Ordinario del luogo dove i fatti sarebbero accaduti e anche all'Ordinario della persona incriminata.

Il delegato del Vescovo e il Gruppo di esperti

19. Il Vescovo diocesano ovvero il Superiore Maggiore può nominare un delegato speciale, che deve essere sacerdote ed esperto in campo giuridico e deve possedere anche altre conoscenze professionali necessarie, per fornire un aiuto nelle procedure di trattamento degli abusi sessuali. La *CES* inoltre si avvale di un *Gruppo di esperti*, presieduto da un delegato o da un'altra persona competente.

20. Nei casi in cui esiste il sospetto di un abuso sessuale commesso da parte di chierici diocesani o di religiosi a danno di minori o di adulti vulnerabili, il delegato può essere di aiuto nello stabilire i primi contatti con la presunta vittima ed è a disposizione del Vescovo diocesano o del Superiore Religioso nell'introduzione della procedura adeguata (cfr. cann. 1717–1719 del CIC).

21. Le competenze del *Gruppo di esperti* che offre assistenza alle vittime ed è a disposizione dei Vescovi e dei Superiori Religiosi, sono stabilite da un regolamento e sono di natura consultiva. Il gruppo è composto da almeno tre membri, esperti nel campo della psicoterapia, del diritto canonico e civile, e della teologia, i quali a seconda delle necessità, cooperano con altri collaboratori esterni.

22. Nell'ambito del *Gruppo di esperti* è attivo un link fisso alla pagina internet (area di registrazione) disponibile al pubblico per sporgere denuncia di abusi sessuali. Le informazioni sul contenuto legate al funzionamento del link alla pagina internet sono protette e bisogna disporre di esse in modo che sia assicurata la loro tutela, integrità e confidenzialità.

Persone che collaborano nella procedura canonica, procuratori e avvocati

23. Le persone che collaborano nell'indagine preliminare e nel processo penale, sono, oltre al Vescovo diocesano o al Superiore Religioso oppure al loro incaricato, i giudici, la presunta vittima, l'imputato, un procuratore o un avvocato, iscritto all'*Elenco dei procuratori e avvocati nei procedimenti penali canonici (Elenco)*, i testimoni, un notaio e un avvocato d'ufficio, quando la sua presenza è richiesta dalla legge. A giudizio del Vescovo diocesano, o, nel caso di un religioso, del Superiore maggiore, nella menzionata indagine preliminare e nel processo penale possono collaborare anche altre persone.

24. Nel procedimento penale l'accusato deve sempre avere un avvocato, che si sia egli stesso costituito o assegnato a lui da un giudice (can. 1481 § 2 del CIC). Un procuratore ed un avvocato li può avere anche la presunta vittima dell'abuso sessuale.

25. In accordo con il CIC, l'incarico di avvocato nell'indagine canonica previa e nel processo penale può essere svolto da un fedele, chierico o laico, che sia maggiorenne, di buona fama, cattolico, dottore in diritto canonico o, in caso contrario, veramente esperto. Deve essere approvato dal Vescovo diocesano oppure dal Superiore Religioso (cfr. can. 1483 del CIC), o essere iscritto all'*Elenco*, pubblicato sulla pagina internet della Chiesa cattolica sotto la scheda *Protezione dei minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa in Slovenia*.

L'indagine previa a norma dei canoni 1717–1719 del CIC

26. Chiunque venga a conoscenza di abusi sessuali nel lavoro con i minori o con persone vulnerabili, nell'ambito delle attività pastorali o educativo-formative della Chiesa, è tenuto ad informare il Vescovo diocesano o, in caso si tratti di un religioso, il Superiore Maggiore.¹

¹ Cfr. Conferenza Episcopale Slovena, *Norme sull'applicazione della "tolleranza zero" nei confronti degli abusi sessuali*, Ljubljana, 11 aprile 2019; in: <https://katoliska-cerkev.si/izjava-o-srecanju-slovenskih-skofov-na-temo-zascite-otrok2019>

27. Quando il dubbio di abuso sessuale è fondato, il Vescovo diocesano oppure il Superiore Maggiore, dà avvio, a norma del can. 1717 del CIC, all'indagine preliminare (*indagine praevia*). Il Vescovo diocesano oppure il Superiore Maggiore tramite decreto (cfr. can. 1719 del CIC) determina l'oggetto dell'indagine e nomina la persona che svolgerà l'indagine preliminare e il notaio. L'investigatore possiede, secondo il can. 1717 § 3 del CIC, gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo giudiziario. Se, in seguito, il processo giudiziario prosegue, questi non può farvi da giudice.

28. In questa fase è necessario informare l'imputato, se non lo si è già fatto prima, del contenuto delle accuse e del suo diritto di difesa. In ogni colloquio con il denunciante, con la presunta vittima, con l'imputato e con i testimoni si prendono degli appunti scritti, mentre invece durante il processo si redige di volta in volta un verbale, che deve essere firmato da tutti i presenti.

29. L'indagine previa verifica la fondatezza del dubbio di abuso sessuale. L'Ordinario la conclude con un decreto (cfr. can. 1719 del CIC). Se l'indagine conferma il sospetto di un delitto di abuso sessuale su minore o su persona vulnerabile da parte di un chierico diocesano o di un consacrato, il Vescovo diocesano oppure il Superiore Religioso trasmette il caso, insieme al proprio parere, alla *CDF*. Se in questa fase dell'indagine si accerta che la segnalazione del sospetto caso di abuso sessuale è infondata, l'Ordinario che ha condotto l'indagine lo scrive nel decreto conclusivo. Tutti gli atti dell'indagine si conservano, come previsto dal can. 1719 del CIC. È compito dello stesso Ordinario ristabilire la buona fama della persona ingiustamente accusata. (cfr. cann. 1717 § 2 e 220 del CIC).

30. Il Vescovo diocesano o il Superiore Religioso, se richiesto dal bene comune, può applicare in qualsiasi fase dell'indagine o del processo penale le disposizioni del can. 1722 del CIC ed introdurre dei provvedimenti cautelari. In questo caso può vietare all'accusato, fino al termine dell'indagine canonica o del processo penale, di svolgere il ministero sacro o altri compiti, può imporgli o vietargli la dimora in un determinato luogo o territorio, nonché proibirgli la partecipazione pubblica alla Santa Eucaristia (cfr. art. 19. *SST*).

Invio del caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede e svolgimento della procedura penale per i chierici diocesani e i membri degli Istituti di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica

31. Dopo la conferma del dubbio di abuso sessuale su un minore o su una persona vulnerabile da parte di un chierico diocesano o di un consacrato, il Vescovo diocesano ovvero il Superiore Maggiore trasmette i risultati dell'indagine, insieme al proprio parere (*votum*), alla *CDF*. Quest'ultima decide se la procedura continuerà presso la stessa *CDF* oppure se delegherà un determinato Vescovo diocesano o Superiore Maggiore fornendo le istruzioni per svolgere il processo penale giudiziale o il processo penale amministrativo. A norma del paragrafo 2 dell'art. 21. *SST*, la *CDF* nei singoli casi può permettere di concludere il processo con decreto extragiudiziale (cfr. can. 1720 del CIC). Infliggere pene perpetue, come ad es. la dimissione dallo stato clericale, spetta di regola al processo penale giudiziario. Secondo il can. 1342 del CIC, i Vescovi diocesani non possono infliggere pene perpetue con decreto extragiudiziale. Ai sensi dell'art. 21 delle norme *SST*, le pene espiatorie perpetue possono essere inflitte con decreto extragiudiziale solo dietro mandato della *CDF*.

32. La *CDF*, a causa di circostanze particolari, può avocare a sé l'esame della causa. Anche il Vescovo diocesano oppure il Superiore Maggiore ha la possibilità di deferire il caso, senza indagine previa, direttamente alla *CDF*. In questo caso, l'indagine previa può essere effettuata dalla stessa *CDF* (cfr. artt. 16 e 17 *SST*). Nei casi più gravi, quando il delitto di abuso sessuale su minore o su persona vulnerabile da parte dell'accusato è manifesto, la *CDF* ha il diritto di deferire direttamente al Papa la decisione in merito alla dimissione dallo stato clericale (cfr. paragrafo 2 dell'art. 21 *SST*).

33. Se la *CDF* decide che, a norma dei cann. 1721–1728 del CIC, si avvii il processo penale giudiziario, il Vescovo diocesano oppure il Superiore Maggiore deve consegnare tutti i documenti al promotore di giustizia, che presenterà al giudice il libello di accusa. Il can. 1425 § 1, punto 2° del CIC prevede che il tribunale collegiale che ha il compito di giudicare i delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale, deve essere composto di tre giudici. I giudici, il promotore di giustizia e il notaio devono essere sacerdoti (cfr. art. 14. *SST*). I giudici, il promotore di giustizia, l'avvocato e il notaio siano dottori in diritto canonico o almeno licenziati (cfr. can. 1421 del CIC).

34. Le sanzioni penali canoniche contro il chierico o il religioso il cui abuso sessuale nei confronti di minori o di persone vulnerabili sia stato provato, sono sia misure che limitano tutto il suo ministero pubblico, sia misure che proibiscono il contatto con i minori, sia altre pene ecclesiastiche, la più grave delle quali è la dimissione dallo stato clericale. Durante la procedura di indagine, la Chiesa, e in particolare tutti i collaboratori e le persone coinvolte, hanno il dovere di proteggere la reputazione della presunta vittima e dell'indagato. Al termine delle indagini e dopo la pronuncia della sentenza, una copia di tutti i documenti, che devono essere conservati nell'archivio segreto della Curia, deve essere trasmessa d'ufficio alla *CDF*.

35. Il chierico diocesano o il religioso che è stato riconosciuto colpevole di abuso sessuale, ha il diritto, nel rispetto delle norme, di presentare ricorso o fare appello alla *CDF* (cfr. art. 28 *SST*). Nel caso in cui nel corso del processo penale si verifichi con certezza l'innocenza dell'imputato, il giudice lo deve dichiarare con sentenza ed assolvere l'imputato a norma del can. 1726 del CIC. Il Vescovo diocesano oppure il Superiore Maggiore deve adottare in tal caso tutte le misure più opportune per restituire al chierico o al religioso la buona fama, di cui è stato privato a motivo delle accuse nelle segnalazioni, che poi nel corso del processo si sono rivelate false, ovvero ingiuste, oppure che non si sono potute provare.

Conseguenze per il colpevole

36. Il chierico diocesano oppure il religioso o qualunque altro operatore ecclesiale che sia stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali su un minore o su una persona vulnerabile, dopo aver scontato la pena non può più in alcun caso lavorare in un ambiente dove potrebbe entrare in contatto con potenziali nuove vittime. L'esperienza dimostra che gli autori, anche dopo aver completato con successo una terapia, in molti casi ripetono i reati. Nel caso in cui l'autore del reato sia in grado di svolgere qualche altro servizio ecclesiale in un ambito in cui non ci sia contatto con minori, deve essere un esperto a darne previamente un parere appropriato con cui stabilisca di quale forma di disturbo sessuale si tratti e se possa essere superato con qualcuna

delle modalità terapeutiche a disposizione. Sull'eventuale ritorno del colpevole al ministero ecclesiale decide l'autorità ecclesiastica competente.

37. Il Vescovo diocesano oppure il Superiore Maggiore deve vigilare sul rispetto, da parte dell'autore del reato, di tutte le sanzioni e le restrizioni inflitte, anche dopo il suo pensionamento. Nel caso in cui l'autore di un delitto di abuso sessuale rappresenti un qualsiasi motivo di pericolo per i minori o le persone vulnerabili, o per la comunità in generale, non sarà nuovamente assegnato al ministero o trasferito in un'altra Diocesi. Nel caso in cui l'autore del reato sia trasferito in un altro ambiente, il Vescovo del luogo o il Superiore Maggiore deve informare per iscritto il nuovo responsabile della problematica concernente l'autore del delitto.

38. L'accusato di reato, durante lo svolgimento del procedimento disciplinare e penale, ha il diritto ad un sostentamento dignitoso.

I dipendenti laici nei servizi ecclesiali²

39. Se gli autori di abusi sessuali su minori o su persone vulnerabili sono dipendenti laici in posti di lavoro ecclesiali, sia regolarmente assunti, sia pagati per prestazione, sia volontari, si procede in conformità ai rispettivi regolamenti ecclesiali di lavoro. Per giudicare se il dipendente laico indagato ha commesso un reato di violenza sessuale o di abuso sessuale nei confronti di minori o di persone vulnerabili, valgono i criteri canonici in merito alla definizione di abuso sessuale. I dipendenti che hanno commesso tali reati non possono in alcun caso continuare a lavorare nel campo educativo-formativo con i bambini, i giovani o con persone vulnerabili, nelle parrocchie, nelle scuole cattoliche o in qualsiasi altro ambiente ecclesiale.

Obbligo di denuncia degli abusi sessuali

40. Ogni qualvolta un chierico, oppure un membro di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, venga a sapere o si presentino dei motivi fondati per credere che sia stato commesso qualche reato contro il Sesto Comandamento, ha l'obbligo di denunciarlo immediatamente all'Ordinario del luogo, dove è stato commesso il reato, o ad un altro Ordinario competente. È fatta eccezione da questo dovere per i testimoni privilegiati a norma del diritto canonico.

41. L'operatore ecclesiale ha il dovere di segnalare al Centro di assistenza sociale, alla Polizia o al Pubblico ministero ogni sospetto, indizio o informazione riguardante casi di abuso sessuale (senza tener conto del periodo in cui si sono svolti i fatti), di cui sia venuto a conoscenza compiendo la propria attività religiosa o in relazione ad essa, in accordo con il *Regolamento sull'attività religiosa* e deve farlo nel più breve tempo possibile.³

42. Per un supporto nella segnalazione dell'abuso sessuale alle autorità civili, l'operatore ecclesiale può rivolgersi al *Gruppo di esperti*. L'operatore ecclesiale è tenuto a collaborare tutto

² Il *Regolamento sulle attività religiose*, approvato dalla CES durante la sua 106ª Assemblea svoltasi il 7 maggio 2018 a Lubiana, all'art. 4 definisce il termine "operatore ecclesiale" (verski uslužbenec). È stato pubblicato il 5 febbraio 2019, n. 29/2019 al link: <https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Dokumenti%20in%20publikacije/Pravilnik%20o%20verski%20dejavnosti%202019%20-%20dopolnjen.pdf>.

³ Tale obbligo di segnalazione non vale nei casi in cui il sacerdote ottenga tali informazioni durante l'amministrazione del Sacramento della Penitenza (cfr. Comma terzo dell'art. 281 del Codice penale).

il tempo attivamente nel corso delle indagini e nelle restanti attività delle autorità civili in relazione alla segnalazione dell'abuso sessuale.

43. Nessuna forma di procedimento canonico autonomo delle indagini e di risoluzione del caso di abuso sessuale può essere avviata senza la previa segnalazione dello stesso alle autorità civili competenti.

44. Qualora la segnalazione fatta in base a queste Linee guida riguardi un Cardinale, un Vescovo o un Ordinario, essa viene inoltrata alla rispettiva autorità competente. È sempre possibile inoltrare la segnalazione alla Santa Sede, sia direttamente sia tramite Rappresentante pontificio.

45. In accordo con le presenti Linee guida, la segnalazione contenga tutti i possibili particolari, quali le informazioni sul luogo in cui è avvenuto il fatto, sulle coordinate temporali, sulle persone implicate o al corrente dei fatti, come anche ogni altra circostanza che potrebbe rivelarsi utile per assicurare una corretta valutazione dei fatti.

Tutela di chi inoltra la denuncia di abusi sessuali

46. Una denuncia inoltrata secondo queste linee guida non rappresenta un'infrazione del segreto d'ufficio.

47. Tranne quello che viene sancito dal diritto canonico in materia di falsa testimonianza, ogni pregiudizio, ritorsione o discriminazione in merito alla denuncia esposta sulla base di queste linee guida, è vietata e può rappresentare un reato.

48. A chi ha inoltrato la denuncia in conformità con queste linee guida, non si può imporre alcun tipo di obbligo alla segretezza in merito ai contenuti della stessa.

Procedimento in caso di denuncia contro il Vescovo

49. L'Autorità che riceve una segnalazione fatta in base a queste linee contro il Vescovo, la trasmette sia alla Santa Sede sia al Metropolita della Provincia ecclesiastica in cui ha il domicilio la persona segnalata.

50. Qualora la segnalazione fatta in base a queste linee guida riguardi il Metropolita, o la Sede Metropolitana sia vacante, essa è inoltrata alla Santa Sede, nonché al Vescovo suffraganeo più anziano per promozione.

51. Nel caso in cui la segnalazione fatta in base a queste linee guida riguardi un Legato Pontificio, essa è trasmessa direttamente alla Segreteria di Stato.

52. Nel caso in cui la segnalazione contro il Vescovo fatta in base a queste linee guida risulti fondata, il Metropolita chiede tempestivamente al Dicastero competente il permesso di dare avvio all'indagine. Qualora il Metropolita ritenga la segnalazione manifestamente infondata, ne informa il Rappresentante Pontificio.

- 53.** Il Metropolita, una volta ottenuto l'incarico dal Dicastero competente per avviare l'indagine nei confronti del Vescovo, nel rispetto delle istruzioni ricevute, personalmente o tramite una o più persone idonee, provvede a raccogliere le informazioni rilevanti in merito ai fatti: accede alle informazioni e ai documenti necessari ai fini dell'indagine custoditi negli archivi degli uffici ecclesiastici; ottiene la collaborazione di altri Ordinari o Gerarchi, laddove necessario; chiede informazioni alle persone e alle istituzioni, anche civili, che siano in grado di fornire elementi utili per l'indagine.
- 54.** Nel caso in cui esistano fondati motivi per ritenere che informazioni o documenti concernenti l'indagine nei confronti del Vescovo possano essere sottratti o distrutti, il Metropolita adotta le misure necessarie per la loro conservazione.
- 55.** Anche quando si avvale di altre persone, il Metropolita resta comunque responsabile della direzione e dello svolgimento delle indagini nei confronti del Vescovo, nonché della puntuale esecuzione delle istruzioni fornite dalla Santa Sede.
- 56.** In accordo con il can. 483 § 2 del CIC, nell'indagine nei confronti del Vescovo il Metropolita è assistito da un notaio di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto, che deve essere sacerdote.
- 57.** Nell'indagine nei confronti del Vescovo, il Metropolita è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l'integrità dell'indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Dicastero competente.
- 58.** Alla persona indagata è riconosciuta la presunzione di innocenza.
- 59.** Il Metropolita, qualora richiesto dal Dicastero competente, informa la persona dell'indagine a suo carico, la sente sui fatti e la invita a presentare la propria difesa. In tali casi, la persona indagata può avvalersi di un procuratore.
- 60.** Ogni trenta giorni il Metropolita trasmette al Dicastero competente una relazione informativa sullo stato delle indagini nei confronti del Vescovo.
- 61.** Chiunque assista il Metropolita nell'indagine riguardante il Vescovo, è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l'integrità dell'indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Metropolita.
- 62.** Le persone che assistono il Metropolita nell'indagine riguardante il Vescovo, prestano giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l'incarico.
- 63.** Le indagini nei confronti del Vescovo devono essere concluse entro il termine di novanta giorni o in quello indicato nelle istruzioni fornite dalla Santa Sede.

64. In presenza di giusti motivi, il Metropolita può chiedere la proroga del termine al Dicastero competente.
65. Qualora i fatti o le circostanze lo richiedano, il Metropolita propone al Dicastero competente l'adozione di provvedimenti o di misure cautelari appropriate nei confronti dell'indagato.
66. Completata l'indagine nei confronti del Vescovo, il Metropolita trasmette gli atti al Dicastero competente insieme al proprio *votum* sui risultati dell'indagine e in risposta agli eventuali quesiti posti nelle istruzioni fornite dalla Santa Sede.
67. Salvo istruzioni successive da parte del Dicastero competente, le facoltà del Metropolita cessano una volta completata l'indagine.
68. Nel rispetto delle istruzioni del Dicastero competente, il Metropolita, su richiesta, informa dell'esito dell'indagine nei confronti del Vescovo la persona che afferma di essere stata offesa o i suoi rappresentanti legali.

IV. COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI STATALI COMPETENTI IN MATERIA PENALE

69. Gli abusi sessuali nei confronti di minori sono definiti come delitto nel diritto canonico e secondo il *Codice penale della Repubblica di Slovenia*. Per una maggiore protezione delle vittime e per perseguire più efficacemente gli autori, la Chiesa collabora con gli organi civili incaricati dei procedimenti penali nell'ambito delle loro competenze. L'autorità ecclesiastica competente deve, in particolare, tener conto di quanto previsto dalle leggi civili relative alla denuncia dei delitti alle autorità nazionali competenti, rimanendo sempre e comunque inviolabile il foro interno sacramentale. Nei contatti con gli organi statali competenti per le procedure penali, può essere di aiuto ai Vescovi o, in caso di un religioso, ai Superiori Maggiori, un delegato nominato dalla *CES*.
70. Il Vescovo diocesano oppure, in caso di un religioso, il Superiore Maggiore o un loro delegato, in occasione del primo colloquio con la presunta vittima o i suoi parenti, li avvisa della possibilità di fare denuncia alle autorità statali, se tale denuncia non è stata ancora presentata.
71. A norma del *Codice di procedura penale* vigente, le autorità pubbliche e le organizzazioni di pubblica autorità hanno l'obbligo di denunciare le azioni penali il cui autore viene perseguito d'ufficio, se ne vengono informati o se ne vengono a conoscenza altrimenti; allo stesso tempo ogni altra persona può denunciare un delitto. L'attuale *Legge sulla prevenzione della violenza domestica* prevede che anche le organizzazioni non governative e gli individui, che per il loro lavoro vengono a conoscenza di circostanze in base alle quali si possa desumere che vi sia violenza sessuale o abuso sessuale, hanno l'obbligo di informarne il Centro di assistenza sociale, tranne nei casi in cui la vittima sia contraria e che non si tratti di sospetto reato

perseguibile d'ufficio. L'attuale *Legge sull'assistenza sociale* prevede che “gli organi statali o le istituzioni e le organizzazioni che, nel loro lavoro, verificano l'esistenza di un pericolo per un bambino, un giovane o una persona incapace, sono obbligati di avvertire il Centro di assistenza sociale responsabile per la propria area di intervento”.

72. Al fine di proteggere le presunte vittime e per perseguire più efficacemente i colpevoli, il Vescovo diocesano oppure il Superiore Maggiore informa le autorità statali competenti di ogni serio e convincente sospetto di abusi sessuali su minori e adulti vulnerabili.

73. Se gli organi statali stanno già indagando sul caso in base ad una denuncia, la Chiesa collabora attivamente con loro. La procedura ecclesiale è comunque autonoma e indipendente da quella civile.

V. INFORMAZIONI AL PUBBLICO

74. Al fine di proteggere le vittime e le comunità, tenendo conto della legislazione canonica e civile, in particolare in materia di protezione dei dati personali, è necessario informare in modo appropriato l'opinione pubblica sui casi di violenza o di abuso sessuale. Nell'informare il pubblico è necessario, al fine di evitare ulteriori danni, serbare un equilibrio tra la necessità di trasparenza e la tutela della privacy.⁴ Tutti coloro che prendono parte all'indagine e collaborano nella procedura devono tutelare la buona fama delle presunte vittime e degli indagati.

VI. AIUTO

Aiuto alla vittima

75. La Chiesa rispetta la dignità della vittima. Per questo le assicura un sostegno terapeutico, pastorale e altre forme di aiuto. Questo aiuto dipende dalle necessità concrete ed entrano in considerazione anche le forme di assistenza offerte al di fuori dell'ambiente ecclesiale. La Chiesa offre aiuto alla vittima anche quando l'autore del reato è già deceduto. Nel determinare la forma concreta di aiuto è competente il Vescovo diocesano o il Superiore Maggiore.

76. La vittima ha il diritto di esercitare, durante il giudizio penale, l'azione contenziosa per il risarcimento dei danni, in accordo con i cann. 128, 221, 1718 § 4 e 1729-1731 del CIC.

Aiuto alle istituzioni ecclesiastiche e alle parrocchie colpite

77. Tenendo conto della specificità di ogni singolo caso, il Vescovo diocesano oppure il Superiore Maggiore incontra e discute con i rappresentanti delle parrocchie o delle altre istituzioni, in cui il reato si è verificato. Se necessario, il Vescovo oppure il Superiore Maggiore

⁴ Cfr. Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*. 1–5, in: *L'Osservatore Romano*, 18. 12. 2019, n. 88, pp. 4–5.

può chiedere la collaborazione anche di un esperto che aiuti a rielaborare il trauma che ha segnato la comunità dei fedeli.

Aiuto al reo

78. Il Vescovo diocesano o il Superiore Maggiore può esigere, da colui che ha commesso il reato, di sottoporsi ad adeguati e necessari percorsi terapeutico-riabilitativi.

VII. PREVENZIONE

Protezione dei minori e delle persone vulnerabili

79. La Chiesa deve garantire condizioni tali da permettere che l'educazione e la formazione dei bambini e dei giovani nelle parrocchie e nelle istituzioni ecclesiali si svolgano in un ambiente sicuro e per questo motivo sceglie e verifica con attenzione il proprio personale. Ai chierici, ai membri di istituti religiosi o società di vita apostolica, agli insegnanti e ai formatori dei giovani offre una formazione continua nel campo della sessualità, della maturazione umana ed emotiva e della capacità di stabilire sane relazioni interpersonali, nonché circa gli elementi fondamentali per riconoscere i segnali che fanno presagire una violenza o un abuso sessuale. A tal fine, la Chiesa prepara anche dei programmi di prevenzione adeguati.

80. Nello svolgimento delle attività religiose un operatore ecclesiale non può mai trovarsi da solo con una persona minorenni in una stanza, luogo, spazio, veicolo, o in un qualunque altro posto utilizzato per l'attività religiosa. Per l'attuazione di tale provvedimento è responsabile in prima persona lo stesso operatore ecclesiale.

Formazione dei chierici diocesani e dei membri di istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica

81. I Vescovi diocesani, i Superiori Maggiori e gli altri responsabili della formazione dei futuri chierici e membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, sono responsabili del corretto discernimento della vocazione e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati al diaconato permanente, al sacerdozio e alla vita consacrata. I formatori devono aiutare i candidati all'integrazione della propria sessualità e a scoprire eventuali anomalie in questo campo.

82. I formatori devono provvedere in tempo ad aiutare i candidati che presentino un'eventuale anomalia. Se questi non riescono a superarla, devono essere dimessi dall'iter formativo.

83. I formatori devono scambiarsi informazioni su tali candidati al diaconato permanente, al sacerdozio e alla vita consacrata che passano da una istituzione ecclesiale ad un'altra, e devono essere particolarmente prudenti in una loro eventuale riammissione.⁵

⁵ Cfr. Congregazione per il Clero, *Il dono della vocazione presbiterale*, Documenti ecclesiastici 155, Družina, Ljubljana 2018, p. 198.

Accompagnamento dei chierici e dei membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica

84. Il Vescovo oppure il Superiore Maggiore accompagna e tratta i suoi chierici o, rispettivamente, i membri degli istituti religiosi o delle società di vita apostolica, come padre e fratello, ovvero come madre e sorella, curando con attenzione la loro formazione continua, nella quale egli dà valore all'importanza della preghiera e di un mutuo rapporto fraterno, soprattutto nei primi anni dopo l'ordinazione, o, rispettivamente, dopo i voti e la consacrazione perpetua. Questa formazione deve comprendere la conoscenza della problematica degli abusi sessuali, affinché i giovani sacerdoti o i membri di congregazioni religiose siano consapevoli della propria responsabilità personale per le proprie azioni secondo il diritto canonico e civile, e siano formati a riconoscere gli indizi di possibili abusi nei confronti dei minori e delle persone vulnerabili.

La Conferenza Episcopale Slovena ha approvato le *Linee guida per la protezione dei bambini, dei minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa cattolica in Slovenia* durante la 120^a Assemblea ordinaria svoltasi il 5 ottobre 2020 a Laško.

Mons. Stanislav Zore OFM
Presidente della CES

VIII. INDICE

I. INTRODUZIONE	2
II. NOZIONE CANONISTICA DELL'ABUSO SESSUALE SU MINORI E ADULTI VULNERABILI.....	3
III. IL PROCEDIMENTO CANONICO	4
La responsabilità del Vescovo diocesano o del Superiore Religioso.....	4
Il delegato del Vescovo e il <i>Gruppo di esperti</i>.....	5
Persone che collaborano nella procedura canonica, procuratori e avvocati.....	6
L'indagine previa a norma dei canoni 1717–1719 del CIC	6
Invio del caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede e svolgimento della procedura penale per i chierici diocesani e i membri degli Istituti di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica.....	7
Conseguenze per il colpevole.....	8
I dipendenti laici nei servizi ecclesiali.....	9
Obbligo di denuncia degli abusi sessuali	9
Tutela di chi inoltra la denuncia di abusi sessuali.....	10
Procedimento in caso di denuncia contro il Vescovo.....	10
IV. COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI STATALI COMPETENTI IN MATERIA PENALE.....	12
V. INFORMAZIONI AL PUBBLICO	13
VI. AIUTO	13
Aiuto alla vittima.....	13
Aiuto alle istituzioni ecclesiastiche e alle parrocchie interessate.....	13
Aiuto al reo.....	14
VII. PREVENZIONE.....	14
Protezione dei minori e delle persone vulnerabili	14
Formazione dei chierici diocesani e dei membri di istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica.....	14
Accompagnamento dei chierici e dei membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica.....	15
VIII. INDICE.....	16